	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ	Pag. 1 di 13
		Verificato ed Approvato da: DIR	

REGOLAMENTO


PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

REG. (UE) 2016/425

Copia **CONTROLLATA** n° 1


Copia **NON CONTROLLATA** n° ____

Rev.	Data	Emissione	Verifica	Approvazione	Note/Motivo revisione
00	25/05/2020	RGQ	DIR	CS	Prima emissione
01	5/10/2020	RGQ	DIR	CS	Revisione emessa a seguito Rilievi Accredia
--	--	--	--	--	--
07	03/10/2022	RGQ	DIR	CS	Modifica § 9.2 e 9.3 per comunicazioni Sospensioni e Revoche clienti esteri
08	26/10/2022	RGQ	DIR	CS	Correzione di refusi dopo verifica Accredia del 25/26 Ottobre 2022

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 2 di 13

INDICE

1	Scopo e Campo di applicazione	3
2	Principi Generali e Garanzie per il Cliente	3
3	Requisiti di accesso per la certificazione.....	4
3.1	Requisiti Generali	4
3.2	Classificazione dei rilievi	4
4	Condizioni generali.....	5
5	Procedure di Valutazione della Conformità.....	5
5.1	Modulo B - Esame «UE» del tipo	6
5.2	Modulo C2 – Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del Prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	6
5.3	Modulo D – Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione.....	6
6	Prescrizioni per il Fabbricante.....	7
6.1	Analisi dei rischi (AR)	
6.2	Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS).....	
7	Presentazione della domanda.....	7
7.1	Requisiti in caso di richiesta di certificazione con processo OBL.....	7
8	Utilizzo della Certificazione ed apposizione della marcatura CE	8
9	Rinuncia, Sospensione e Ripristino, Revoca della concessione d’uso della certificazione.....	9
9.1	Rinuncia del licenziatario	9
9.2	Sospensione e ripristino della concessione	9
9.3	Revoca della concessione.....	10
9.4	Conseguenze della revoca / rinuncia alla concessione.....	11
10	Usò scorretto delle certificazione.....	11
11	Diritti e doveri del possessore della Certificazione	11
12	Reclami, Ricorsi e Contenziosi.....	12
13	Validità e pubblicazione delle Certificazioni rilasciate	12
14	Conservazione dei documenti tecnici e di Certificazione.....	13
15	Allegati	13

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 3 di 13

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce i diritti e doveri, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra ITEC e le Organizzazioni Clienti, per l'attuazione delle procedure per la Valutazione della Conformità dei "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" (nel seguito chiamate semplicemente DPI) previste dal Regolamento (UE) 2016/425 (nel seguito chiamata semplicemente "Regolamento"), in qualità di Organismo Notificato, secondo quanto previsto dai Moduli B-C2-D all'art. 19 del Regolamento. Per la definizione di "Dispositivi di Protezione Individuale" coperte dal presente Regolamento vale quanto riportato nell'Articolo 3 del Regolamento.

Il campo di applicazione della notifica comprende le seguenti tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale:

- 1) [Dispositivo per la protezione delle vie respiratorie](#)
- 2) Dispositivo per la protezione generale del corpo (Camici e Tute)
- 3) Dispositivo di protezione della mano e del braccio
- 4) Dispositivo di protezione contro agenti biologici dannosi

I requisiti espressi nel presente Regolamento e negli allegati specifici per i moduli applicati, fanno parte integrante del contratto stipulato con ITEC (offerta economica e Condizioni Generali di Contratto). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

Ai fini del presente Regolamento, per Certificazioni UE dei DPI, si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l'emissione da parte di ITEC di specifici documenti di certificazione della conformità.


È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente Regolamento è disponibile anche sul sito ITEC www.itec-cert.it.

2 PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto, ITEC applica i seguenti principi:

- Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Organizzazione che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni
- Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante le seguenti misure:
 - Svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da ITEC; su questo punto ITEC si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio. L'imparzialità viene altresì garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi ITEC;
 - Netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - Totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione.
- Puntuale gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi, così come definito nel § 12 del presente Regolamento;
- Riservatezza: oltre quanto regolamentato nelle Condizioni Generali di Contratto, ITEC provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy;

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ	Pag. 4 di 13
		Verificato ed Approvato da: DIR	

- Accreditazioni e Notifiche: ITEC si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredimento e/o della notifica ministeriale; in tali casi ITEC non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredimento o notifica; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con ITEC, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

3 REQUISITI DI ACCESSO PER LA CERTIFICAZIONE

3.1 REQUISITI GENERALI

L'Organizzazione, prima di intraprendere l'iter di Certificazione con ITEC deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento e dagli allegati specifici relativi al/ai modulo/i applicati;
- Garantire l'assistenza al Gruppo di Audit di ITEC durante tutte le attività di Audit e di prova;
- Autorizzare l'accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'Audit e le prove;
- Designare se del caso, un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Organizzazione si impegna a fornire a ITEC un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale ITEC. L'Organizzazione si impegna, quindi, ad attuare, nonché promuovere, attraverso l'apposito incaricato designato, le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul luogo di lavoro che incidono sulle attività degli Auditor di ITEC e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro;
- Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di:
 - Valutatori dell'ente di accreditamento/controllo, che saranno notificati da ITEC con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da ITEC siano conformi ai requisiti per l'accredimento;
 - Valutatori ITEC in addestramento;
 - Valutatori ITEC in veste di osservatori, che hanno lo scopo di effettuare attività di monitoraggio in campo sulla correttezza delle valutazioni e del servizio reso ai Clienti.

Con la sottoscrizione del modello dell'offerta commerciale e domanda di certificazione, che risulta ordine per le attività proposte, il Richiedente accetta il regolamento REG PRD DPI che include l'accettazione del diritto degli ispettori ACCREDIA, di accedere alle sedi dei clienti medesimi (in accompagnamento ad ITEC) di assistere alle ispezioni e alle attività inerenti il presente regolamento, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza all'obbligo medesimo.

3.2 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

Ogni rilievo riscontrato nel corso degli Audit è classificato come segue:


Non Conformità (non conformità maggiore): deviazione o assenza totale di rispetto di requisiti, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione.

Osservazione (non conformità minore): deviazione o assenza parziale di rispetto di requisiti, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione.

Più osservazioni, inerenti a uno stesso requisito, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una non conformità maggiore.

osservazioni non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC.

Elementi di miglioramento: quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia delle soluzioni adottate dal cliente, per raggiungere la conformità ai requisiti e prevenire deviazioni.

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 5 di 13

4 CONDIZIONI GENERALI

1. Il fabbricante è il responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dal Regolamento, in vista della sua immissione sul mercato comunitario. La redazione della documentazione tecnica (Documentazione/Fascicolo tecnico), la Marcatura CE e l'emissione della Dichiarazione di Conformità UE sono di sua esclusiva competenza.
2. Un importatore o un distributore sono ritenuti fabbricanti ai fini del Regolamento e soggetti agli obblighi del fabbricante quando immettono sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un DPI già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del Regolamento.
3. Il rappresentante autorizzato, stabilito all'interno dell'Unione Europea, è nominato formalmente dal fabbricante e agisce in nome e per conto di quest'ultimo in relazione agli obblighi previsti dal Regolamento.
4. Il fabbricante che intende avvalersi di ITEC per la marcatura «CE» dei propri DPI, è responsabile della destinazione d'uso assegnata ad ogni DPI e della relativa classificazione secondo quanto riportato nell'Allegato I del Regolamento. Qualora tra il fabbricante e ITEC sussista un disaccordo risultante dall'applicazione delle regole di classificazione, ITEC dopo aver informato il fabbricante, riporta i termini del disaccordo all'Autorità di notifica (MiSE e dal MLPS) a cui risponde per ogni decisione in merito.
5. Il fabbricante sceglie, secondo quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento, le procedure di valutazione della conformità per poter apporre la marcatura «CE» sui DPI in relazione alla classificazione dei medesimi. Si presentano per il fabbricante pertanto differenti Moduli di valutazione della conformità raggruppati per Categoria dei DPI (II – III: i DPI di prima categoria non sono soggetti a valutazione da parte dell'organismo notificato riportati nell' Allegato I del Regolamento).
6. ITEC, in ambito di richiesta trasferimento, potrà riconoscere i seguenti moduli rilasciati da altri enti se in corso di validità, Moduli per Categoria II e III = B (esame UE di tipo). Per i Moduli indicati la validità non deve superare i 5 anni dalla data di rilascio.
7. Per i Certificati rilasciati da altri Organismi notificati, l'accettazione al trasferimento implica sempre una verifica di tutta la documentazione tecnica da parte di ITEC, secondo quanto previsto dal Regolamento per i moduli specifici (C2 e D).
8. Le verifiche e le valutazioni del Sistema Qualità vengono eseguite da ITEC che potrà avvalersi anche di organismi di valutazione esterni qualificati dal ITEC.
9. Le prove sui DPI vengono stabilite ad insindacabile giudizio di ITEC e possono essere commissionate direttamente a ITEC o a Laboratori di prova qualificati da ITEC. Itec si riserva di accettare eventuali test report di prova forniti dai fabbricanti solo se adibiti di accreditamento specifico (sotto copertura degli accordi MRA).
10. In caso di utilizzo di laboratori di prova o organismi esterni è facoltà del cliente segnalare eventuali situazioni di incompatibilità motivate e ricusare il laboratorio/organismo esterno, analogo diritto vale per la eventuale ricusazione di ispettori o esperti tecnici.

5 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Di seguito vengono indicate le procedure di valutazione della conformità nei casi in cui è previsto l'intervento di TEC in qualità di organismo notificato, escludendo quindi i DPI di prima categoria.


A) Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria II:

Preliminarmente alla fabbricazione di DPI, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve sottoporre un modello alla procedura di **esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V** seguito dalla conformità al tipo basata sul **controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI** (che non richiede l'intervento dell'organismo notificato).

B) Dispositivi di Protezione Individuale di Terza Categoria:

Preliminarmente alla fabbricazione di DPI, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve sottoporre un modello alla procedura di **esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V** e una delle seguenti:

- i) conformità al tipo basata sul **controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII;**

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ	Pag. 6 di 13
		Verificato ed Approvato da: DIR	

ii) conformità al tipo basata sulla **garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all'allegato VIII.**

A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera A).

Il fabbricante è altresì responsabile di:

- apporre la marcatura “CE” sui DPI secondo le indicazioni dell’articolo 16 del Reg. Nel caso di DPI di Categoria III la marcatura CE dev’essere accompagnata dal numero di identificazione attribuito a ITEC, quale Organismo Notificato responsabile che interviene nei controlli di cui all’allegato VII o VIII (Reg. Art. 17 par. 3).
- redigere una dichiarazione di conformità. (reg. Art. 15)
- conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall’ultima data di immissione sul mercato del DPI. (Reg. Art. 8.3)

Per ciò che concerne la valutazione e il controllo o garanzia della qualità del processo di produzione del fabbricante si applica quanto indicato nei successivi paragrafi.

5.1 MODULO B - ESAME «UE» DEL TIPO

L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui ITEC esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto tecnico soddisfa i requisiti del regolamento DPI applicabili ad esso.

L’esame UE del tipo prevede la valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del DPI tramite esame della documentazione tecnica, nonché all’esame di un campione di DPI completo, rappresentativo della produzione prevista (tipo di produzione).

Questo modulo prevede che il Fabbricante metta a disposizione del ITEC tutta la Documentazione Tecnica e probatoria inerente a una tipologia di DPI, denominato “Tipo” (che vada dalla progettazione, alle modalità di produzione e verifica finale, alla descrizione del funzionamento ecc.) e metta a disposizione del ITEC un esemplare rappresentativo della sua produzione “Tipo” al *fine* di verificare ed accertare che tale “esemplare Tipo” soddisfi le disposizioni previste dalla Regolamento.

Se l’esito di tali esami e verifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili è positivo, ITEC rilascia al Fabbricante il Certificato di Esame «UE» del tipo, secondo la procedura di valutazione della conformità del relativo Modulo B riportata nell’Allegato V della Regolamento.

Il periodo di validità di un certificato di nuova emissione e, se del caso, di un certificato rinnovato non è superiore a cinque anni.


5.2 MODULO C2 – CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI

La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale di ITEC effettuate a intervalli casuali è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi in merito alla fabbricazione, prove su prodotto e marcatura di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 dell’Allegato VII del regolamento e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle prove di prodotto (Reg. All. VII, punto 4) è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del regolamento.

ITEC rilascia un rapporto in cui viene identificata la documentazione esaminata e le prove effettuate sui DPI, secondo la procedura di valutazione della conformità del relativo Modulo C2 riportata nell’Allegato VII del Regolamento.

5.3 MODULO D – CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

La conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui all’Allegato VIII del Regolamento, e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del regolamento.

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 7 di 13

Questo modulo prevede la valutazione del Sistema di gestione qualità (SGQ) aziendale per la produzione, ispezione e prove sul prodotto finito, e assoggettato alla sorveglianza da parte di ITEC, al fine di garantire che le DPI siano conformi al tipo oggetto del Certificato di esame «UE» del tipo. ITEC rilascia un rapporto di audit e di analisi documentazione e delle prove effettuate sui DPI, secondo la procedura di valutazione della conformità del relativo Modulo D riportata nell'Allegato VIII del Regolamento.

6 PRESCRIZIONI PER IL FABBRICANTE

Fermo restando la validità e cogenza di tutte le disposizioni del Regolamento e dei suoi allegati, il fabbricante è responsabile dell'attuazione di tutte le azioni necessarie a garantire la conformità dei DPI ai requisiti del Regolamento.

7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Richiedente che desidera ottenere la certificazione per il proprio prodotto, deve inviare per e-mail o mezzo fax o tramite richiesta telefonica, una apposita richiesta che contenga almeno le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome e indirizzo di quest'ultimo;
- indirizzo dei siti del fabbricante presso cui possono essere effettuati gli audit (Modulo D);
- una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- l'identificazione del DPI in questione;
- la documentazione relativa al sistema di qualità.
- la documentazione tecnica del DPI descritta nell'allegato III;
- una copia del certificato di esame UE del tipo.
- il campione o i campioni di DPI rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni qualora siano necessari per eseguire il programma di prove. Per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, i campioni forniti devono essere rappresentativi della gamma dei diversi utilizzatori e per i DPI prodotti come unità singole, per soddisfare le esigenze specifiche di un singolo utilizzatore, deve essere fornito un modello di base.

Nel caso di domanda per l'**esame UE del tipo** devono essere forniti i dati relativi alle voci a), c), d), f) e h).

Nel caso di domanda per la **valutazione della produzione di cui al modulo C2** devono essere forniti i dati relativi alle voci a), c) e d).

Nel caso di domanda per la **valutazione della produzione di cui al modulo D** devono essere forniti i dati relativi alle voci a), b), c), d), e).

Nel caso in cui per il **controllo della produzione**, ITEC non abbia effettuato l'esame UE del tipo devono essere forniti i dati relativi alle voci f) e g).

La presentazione della domanda per il Modulo D, che prevede la valutazione del SGQ aziendale, implica contemporaneamente l'attivazione delle procedure di sorveglianza secondo il corrispondente Modulo.


I DPI oggetto della domanda possono anche comprendere varianti purché non comportino differenti tipi di rischio rispetto ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS).

L'accettazione delle varianti o dei criteri di determinazione dell'omogeneità delle famiglie di DPI è vincolata al giudizio insindacabile del ITEC.

Ad ogni domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata per ciascun modulo richiesto.

Al ricevimento dell'accettazione della proposta di servizio, ITEC invia all'Organizzazione per iscritto la conferma dell'accettazione della domanda.

7.1 REQUISITI IN CASO DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CON PROCESSO OBL

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ	Pag. 8 di 13
		Verificato ed Approvato da: DIR	

La certificazione in regime OBL (Own Brand Labelling) presuppone che il fabbricante OEM sia in possesso di certificazione CE valida sul prodotto oggetto dell'accordo e che sia stato identificato un rappresentante autorizzato nel caso di attività produttiva extra UE.

Qualora venga richiesta una certificazione in regime OBL il richiedente deve fornire la seguente documentazione:

Copia del contratto OBL in cui il fabbricante dichiara:

- di mettere a disposizione la documentazione di certificazione (FT, doc descritti dai moduli applicabili, ecc.) inerente al proprio prodotto e su richiesta alle autorità e/o dell'Organismo;
- di fornire una certificazione in stato corrente di validità;
- di fornire copia dell'ultimo audit completo effettuato dall'ente di certificazione qualora il processo di certificazione lo preveda;
- il proprio impegno a mantenere la marcatura CE di prodotto e l'eventuale approvazione del sistema qualità, e notificare l'eventuale revoca/modifica/sospensione del certificato;
- il proprio impegno a comunicare immediatamente cambiamenti significativi, rapporti di vigilanza, richiamo dei prodotti e le azioni correttive adottate;
- il proprio impegno all'aggiornamento del fascicolo tecnico e degli estremi del richiedente riportati nel manuale e nell'etichetta;
- il proprio impegno a mantenere i registri e la documentazione relativa ai lotti venduti in OBL per il periodo di validità del certificato;

Il nome del dispositivo non può essere il medesimo indicato sul certificato CE OEM.

Il contratto deve coprire l'intero periodo di validità del Certificato e deve indicare espressamente che il fabbricante OBL si impegna a quanto previsto contrattualmente anche per i 10 anni successivi alla cessazione del contratto stesso.

Il certificato emesso è legato alla validità dell'originale, la scadenza sarà la stessa indicata sul certificato CE OEM.

L'attività di prelievo dei campioni per la conformità al modulo C2 in caso di impossibilità nel prelevare prodotti presso il fabbricante potrà essere effettuata presso il distributore. In caso di certificazione con applicazione del modulo D, ITEC valuterà caso per caso il proprio comportamento (accettare l'attività ispettiva dell'NB dell'OEM, proporre audit specifici direttamente nella sede del fabbricante, ecc..).

8 UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

Ad ogni DPI che ha ottenuto le certificazioni «CE» secondo i previsti Moduli riportati del presente Regolamento viene apposta, da parte del fabbricante, la Marcatura «CE», secondo quanto previsto dal Regolamento.

La marcatura «CE» deve essere associata al numero xxxx, identificativo di ITEC quale Organismo Notificato alla Comunità Europea.

In applicazione del Regolamento, il fabbricante è tenuto ad identificare in modo inequivocabile i DPI provvisti di marcatura «CE», rispetto a quelli che non ne sono provviste. L'apposizione di marchi conseguenti altri tipi di certificazione, può avvenire purché detti marchi non possano comportare confusione con la marcatura «CE».

L'uso della marcatura «CE», degli Attestati e delle Certificazioni rilasciati da ITEC è strettamente riservato al fabbricante e non è trasferibile, salvo nell'eventualità di cessione o trasformazione della ditta del fabbricante, nel quale caso dovrà essere data tempestiva comunicazione al ITEC, il quale registra l'intervenuta variazione ed istruisce le procedure per l'aggiornamento degli Attestati o delle Certificazioni ripetendo, se ritenuto necessario, e/o effettuando visite valutative supplementari presso il fabbricante.

ITEC effettua visite di sorveglianza, di norma preannunciate, presso il fabbricante, almeno 1 volta all'anno per accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il Sistema Qualità già approvato. ITEC può effettuare visite senza preavviso (in maniera obbligatoria nei casi previsti dal Regolamento).

A seguito di tali visite ITEC rilascia, a seconda dei Moduli del Regolamento, un rapporto di audit e di analisi documentazione e delle prove effettuate sui DPI.

In base al progresso tecnologico ITEC valuterà per l'intero arco di validità della certificazione, se il tipo approvato è ancora conforme al Regolamento e la corrispondenza di quanto prodotto rispetto al tipo approvato. Se tale cambio richiede necessariamente un adeguamento dei DPI oggetto di certificazione ITEC procederà ad informare l'intestatario della/e Certificazioni indicando quanto ritenuto necessario per poter confermare la validità dei Certificati emessi. In caso di non adeguamento dei DPI alle richieste avanzate ITEC procederà con la revoca o la sospensione della/e certificazioni emesse.

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 9 di 13

Il fabbricante si impegna a mantenere la sua Organizzazione conforme all'oggetto dei Certificati rilasciati da ITEC. Il fabbricante deve comunicare a ITEC le modifiche al sistema qualità e le variazioni ai DPI prodotti, fornendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione di tali modifiche. ITEC esamina la documentazione concernente le modifiche e comunica al fabbricante l'accettazione o meno delle stesse, rilasciando contestualmente, se del caso, una nuova Certificazione che sostituisce la precedente. In alcuni casi l'accettazione delle modifiche può avvenire, a giudizio insindacabile di ITEC, solo a seguito di una visita ispettiva supplementare con esito positivo, presso il fabbricante. Il costo di tale verifica è a carico del fabbricante, non è compreso nell'importo di Sorveglianza ed è subordinato al pagamento:

- dell'importo per l'esame della documentazione;
- dell'importo di eventuali visite supplementari presso il fabbricante.

Il Fabbricante tiene informato ITEC in merito a tutte le modifiche ai propri DPI certificati. Tali modifiche devono essere oggetto di un esame addizionale da parte di ITEC per verificare se possono influire sul rispetto dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS). Nel caso le modifiche incidano sul rispetto dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) o delle condizioni d'uso previste, ITEC provvede ad effettuare le prove e verifiche addizionali a proprio insindacabile giudizio.

Il fabbricante deve tenere una registrazione di tutti gli incidenti verificatisi durante l'uso delle DPI e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio e deve informare ITEC in tutti i casi previsti dal Regolamento. Il fabbricante deve tenere una registrazione di tutti i reclami e delle relative azioni intraprese relativamente alle DPI per le quali sono state concesse le autorizzazioni alla marcatura «CE» e porvi rimedio. Tali informazioni devono essere oggetto di approfondimento da parte del Fabbricante per valutare l'efficacia dell'Analisi dei Rischi effettuata.

9 RINUNCIA, SOSPENSIONE E RIPRISTINO, REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 RINUNCIA DEL LICENZIATARIO

Il concessionario può rinunciare all'uso dell'attestato di certificazione e all'eventuale numero o marchio identificativo di ITEC dando disdetta al contratto, con le modalità descritte nel Regolamento di certificazione (es. PEC, Raccomandata A/R, e-mail con evidenza di avvenuta consegna), indicando la data a decorrere dalla quale il cliente rinuncia alla certificazione e di conseguenza non potrà più mettere in commercio dispositivi oggetti del certificato accompagnati dal numero o marchio identificativo di ITEC.

La rinuncia potrà essere inoltrata:


1. per tutti i modelli di una categoria di prodotti.
 - In ogni tempo, sempre con preavviso di tre mesi, sulle date previste di scadenza dei diritti per tutti o per alcuni modelli di una categoria, nei seguenti casi:
 - per sopravvenute modifiche alle Direttive o Norme, qualora non intenda adeguarsi alle nuove norme tecniche da queste fissate;
2. per il singolo modello, alla cessazione definitiva della produzione di questo;
 - per la cessazione definitiva dell'attività;
 - qualora non accetti eventuali sostanziali modifiche al presente regolamento.

ITEC si riserva la possibilità di eseguire una verifica ispettiva prima della data indicata al fine di verificare quanto riportato nel seguente paragrafo. In caso di non disponibilità ad effettuare tale audit, ITEC si riserva di dare opportuna comunicazione all'Autorità di notifica (MiSE e dal MLPS).

In caso di rinuncia, l'organizzazione deve cessare definitivamente l'utilizzo del Marchio identificativo di ITEC e di tutti i marchi ad esso abbinati, in qualsivoglia forma e sede relativamente alla qualifica schema e ITEC adotterà le misure necessarie per assicurarsi che gli intestatari della certificazione e i licenziatari del suo marchio di certificazione cessino immediatamente e definitivamente di far riferimento al Marchio ITEC. ITEC revocherà il certificato come da successivo § 9.3

9.2 SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA CONCESSIONE

Prima di procedere ad una eventuale revoca, ITEC può sospendere l'autorizzazione all'uso dell'attestato e del numero o marchio identificativo di ITEC se applicabile, per un periodo massimo di 6 mesi a suo insindacabile giudizio, onde consentire all'azienda di adottare le

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 10 di 13

azioni correttive proposte per il risanamento della situazione non conforme; ITEC revoca la sospensione solo se l'azienda dimostra di essersi adeguata in modo valido anche per il futuro. Se i motivi che hanno condotto alla sospensione vengono eliminati ITEC ripristina la concessione d'uso dell'attestato e del numero o marchio.

La concessione risulta sospesa nei casi in cui:

- Le attività di sorveglianza dimostrino il ripetuto non soddisfacimento dei requisiti previsti per il sistema di gestione.
- Le attività di sorveglianza dimostrino una mancanza dei requisiti previsti per il sistema di gestione, ma la revoca sia ritenuta non necessaria.
- L'Organizzazione non si renda disponibile all'effettuazione delle Visite Ispettive previste, anche se presso fornitori quando richiesto.
- L'Organizzazione non rispetti i tempi di comunicazione con ITEC riguardo modifiche/variazioni e/o azioni correttive da intraprendere.
- L'Organizzazione non rispetti gli impegni economici per il mantenimento della certificazione.
- L'Organizzazione abbia messo in commercio prodotti non rispondenti alla documentazione tecnica.
- L'Organizzazione non abbia comunicato variazioni di sede legale/ragione sociale, di proprietà e/o dei siti produttivi.
- L'Organizzazione abbia richiesto volontariamente la sospensione della certificazione.

ITEC provvede a comunicare la sospensione tramite lettera raccomandata o PEC (in caso di fabbricanti aventi sede legale in Italia), con possibile anticipazione mezzo fax o posta elettronica ordinaria. Per i fabbricanti aventi sede all'estero, in caso di non esistenza di PEC è valida la comunicazione a mezzo di posta elettronica ordinaria. All'interno della comunicazione saranno riportate la data di decorrenza della sospensione, la durata massima (comunque non superiore a 6 mesi) e le condizioni per la rimozione della stessa.

In caso di accertato uso scorretto della certificazione, e conseguentemente del numero o marchio identificativo di ITEC prenderà misure atte a impedire la prosecuzione di tale situazione salvaguardando i propri interessi.

L'inadempimento da parte del licenziatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presentazione della domanda determina la risoluzione del contratto stesso per suoi fatto e colpa, con conseguente diritto di revoca da parte di ITEC della certificazione e/o fatto salvo il risarcimento del danno in favore di ITEC.

ITEC, durante il periodo di sospensione, non può consentire l'utilizzo del marchio ITEC e se previsto del marchio di Accreditamento agli intestatari delle eventuali attestazioni di conformità rilasciate.


Per prodotti già presenti in azienda (es. magazzino) la possibilità di immissione sul mercato degli stessi sarà valutato da ITEC in funzione delle motivazioni che hanno portato alla sospensione.

In caso di Sospensione e Revoche della certificazione tutti i DPI della serie certificata presenti in produzione e/o stoccate in magazzino del fabbricante o suoi fornitori non potranno essere immesse sul mercato.

9.3 REVOCA DELLA CONCESSIONE

ITEC revoca l'autorizzazione all'uso del certificato nei casi in cui:

- per frequenti casi di non conformità rilevate su prodotti oggetto di concessioni d'uso del marchio
- l'Organizzazione non abbia risolto nei tempi stabiliti le cause che hanno portato alla sospensione o al superamento del limite di 6 mesi di sospensione.
- Cessazione dell'attività da parte del cliente.
- nel caso di non osservanza, comportante negligenza grave, degli impegni assunti
- nel caso di mancato versamento delle somme dovute a ITEC, qualora il concessionario persista nella sua inadempienza nonostante una diffida inviata per lettera raccomandata e trascorso un mese dalla spedizione di detta diffida;
- nel caso venissero a mancare o fossero modificati dal produttore, senza consenso di ITEC i mezzi destinati alla produzione, controllo, verifica del prodotto oggetto dell'attestato;

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ	Pag. 11 di 13
		Verificato ed Approvato da: DIR	

- Rinuncia da parte del concessionario all'uso dell'attestato di certificazione e all'eventuale numero o marchio identificativo di ITEC.

ITEC provvede a comunicare la revoca tramite lettera raccomandata o PEC (in caso di fabbricanti aventi sede legale in Italia), con possibile anticipazione mezzo fax o posta elettronica ordinaria. Per i fabbricanti aventi sede all'estero, in caso di non esistenza di PEC è valida la comunicazione a mezzo di posta elettronica ordinaria. All'interno della comunicazione sarà riportata la data di decorrenza della revoca e da quel momento l'Organizzazione non potrà più mettere in commercio dispositivi oggetti del certificato accompagnati dal numero o marchio identificativo di ITEC.

In caso di Sospensione e Revoche della certificazione tutti i DPI della serie certificata presenti in produzione e/o stoccate in magazzino del fabbricante o suoi fornitori non potranno essere immesse sul mercato.

Itec comunicherà al MISE e agli Organismi Notificati Italiani a mezzo PEC aggiornamenti sulle sospensioni e revoche, mentre a livello Europeo darà opportuna comunicazione a mezzo email ordinaria.

9.4 CONSEQUENZE DELLA REVOCA / RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Nel caso di revoca/rinuncia alla concessione d'uso del certificato, l'azienda si obbliga a comunicare le giacenze del prodotto marcato nei propri stabilimenti o magazzini e cessando comunque di apporre il numero identificativo di ITEC e di altri marchi di accreditamento al prodotto in questione ed eliminando da carta intestata e/o documenti pubblicitari i riferimenti relativi la certificazione.

ITEC provvede ad annullare la o le certificazioni relative e ad aggiornare elenchi e registrazioni e comunicando il provvedimento agli enti di accreditamento, alle autorità di notifica e agli altri ON.

ITEC può richiedere al concessionario di ritirare nei propri depositi tutte le unità di prodotto marcato in commercio, entro il termine che verrà indicato da ITEC, se ne sia stata revocata la concessione d'uso del marchio per la presenza di difetti che possano rappresentare pericolo per gli utilizzatori.

10 USO SCORRETTO DELLE CERTIFICAZIONE

È scorretto l'uso della Marcatura «CE», di un Certificato del Sistema Qualità, quando può trarre in inganno l'acquirente sulla natura, la qualità, l'origine del DPI, oppure quando non venga usato conformemente al presente Regolamento.

In modo specifico è uso scorretto della marcatura «CE» quando questa venga applicata sui DPI:

- per le quali la domanda di certificazione non è stata ancora presentata o è stata rifiutata;
- non corrispondenti all'oggetto dei Certificati o degli Attestati di Conformità;
- per le quali sono stati revocati i Certificati o gli Attestati di Conformità.


Questi casi sono stati enunciati a titolo indicativo e non limitativo.

Appena viene segnalato l'uso scorretto, se ITEC ha rilasciato una specifica Certificazione, revoca al fabbricante il diritto di apporre la Marcatura «CE» o di utilizzare tale Certificazione ed informa di ciò l'Autorità di notifica e gli altri Organismi notificati; se ciò non è possibile prende tutte le misure necessarie a tutelare i propri interessi.

11 DIRITTI E DOVERI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE

Con riferimento specifico all'attività di certificazione, ITEC si impegna:

- nell'esecuzione dei controlli di conformità, nel pieno rispetto dello schema di certificazione applicato con equilibrio nelle decisioni e richiamando a sé, competenza, indipendenza, trasparenza, imparzialità e riservatezza;
- a garantire il corretto e diligente adempimento agli obblighi di verifica contrattualmente pattuiti;
- di attestare, o rifiutare di attestare, la conformità ad una norma tecnica o ad uno schema di certificazione, con il contestuale dovere di garantire la veridicità dell'informazione che fonda il rilascio della certificazione;
- porre in essere con diligenza le attività previste, anche quello di ottenere un risultato specifico conseguente al rilascio o il diniego di rilascio della certificazione sulla base di circostanze oggettive,
- ad astenersi ad ogni forma di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte del processo di certificazione ai rispettivi requisiti di prodotto e di processo oggetto di valutazione;

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 12 di 13

- a recepire ogni forma di segnalazione da parte dell'organizzazione circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione o l'imparzialità dell'iter di certificazione, a richiedere nominativi di società di consulenza e/o consulenti esterni che abbiamo operatore nel processo di certificazione.

Con riferimento specifico di poter mantenere la certificazione, il committente deve:

- rispettare i criteri definiti all'interno del presente regolamento di certificazione, rispettare tutti gli obblighi contrattuali nonché gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e cogente applicabile, anche relativa allo schema di certificazione;
- operare entro i limiti del campo di applicazione della certificazione rilasciata;
- puntualmente informare ITEC quale Organismo di Certificazione circa ogni cambiamento che possa influenzare il processo di certificazione;
- astenersi da qualsiasi dichiarazioni che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- impegnarsi ad interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di sospensione o revoca della certificazione, provvedendo alla restituzione della copia originale del certificato;
- acconsentire al personale di ITEC l'accesso ai propri locali ed alle aree dove viene svolta l'attività oggetto di certificazione nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- comunicare ad ITEC circa ogni reclamo ricevuto da propri committenti relativamente ai campi oggetto di certificazione, così come ad ogni segnalazione ricevuta da Autorità che ne abbiano competenza;
- informare ITEC in caso di variazione della ragione sociale, recapiti telefonici e/o mail.

Il committente può pubblicare l'ottenimento della certificazione apponendo il logo di ITEC congiunto a quello di ACCREDIA purché siano rispettate le regole per il corretto utilizzo dei marchi o loghi in essi riportati. In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di ITEC e in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA se non espressamente rilasciato da ITEC. La stessa fornirà tutte le prescrizioni necessarie per il corretto utilizzo del logo di ITEC ACCREDIA. L'utilizzo inappropriato della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi, possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori e la sospensione stessa della certificazione.

ITEC richiede al committente, in aggiunta ai sopra elencati requisiti, di comunicare ogni variazione del prodotto, del processo produttivo e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione.

12 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi e la gestione dei reclami ricorsi e contenziosi, sono riportate sulla procedura PO RCC 01 Gestione reclami ricorsi e contenziosi presente sul sito www.itec-cert.it.

13 VALIDITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE

ITEC mantiene aggiornato un elenco dei prodotti, per i quali ha rilasciato la certificazione, secondo i rispettivi moduli di valutazione della conformità previsti dal Regolamento.

Tali elenchi vengono messi periodicamente a disposizione dell'Autorità di notifica e possono essere trasmessi a chiunque ne sia interessato, dietro motivata richiesta presentata a ITEC.

La validità delle certificazioni rilasciate è riportata negli allegati di ciascun modulo della valutazione della conformità rilasciata che sono parte integrante del presente regolamento di certificazione.


I certificati per il Modulo D hanno validità come da contratto di 3 anni. Per il modulo C2 viene eseguita una verifica all'anno ed emesso uno specifico report per ogni verifica.

Per il Modulo B (esame UE di tipo) la Validità è di 5 anni a prescindere dal contratto con l'Organismo Notificato;

I Certificati OBL sono validi fintanto che resta valido il certificato CE OEM da cui originano. La scadenza, pertanto sarà la stessa indicata sul certificato CE OEM.

La scadenza di un certificato non può superare i 15 giorni.

La regola decisionale di Itec prevede che entro i successivi 15 giorni oltre la scadenza è possibile emettere delibera di rinnovo mantenendo la data prevista della scadenza originaria (es. data indicata sul certificato 19/07/2022 – nuova delibera entro il 2 Agosto cioè massimo al quattordicesimo giorno,

	REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	REG PRD DPI	Rev. 08 del 26/10/2022
		Emesso da: RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 13 di 13

nuova data emissione 19/07/2022 – nuova scadenza 18/07/2023). Il superamento dei 15 giorni comporta l'inutilizzabilità della produzione (divieto di commercializzazione) dei prodotti riferibili al periodo non coperto da certificato.

Nota: L'organismo Notificato al fine di tenere aggiornato il progresso tecnologico partecipa con continuità ai gruppi di lavoro DPI e al Gruppo degli Organismi Notificati della Commissione Europea ai sensi del Regolamento DPI – CIRCABC (Iscrizione al Database del Forum).

Al fine dell'aggiornamento continuo il RS ed il RSQ sono iscritti alle newsletters dei vari gruppi di lavoro, ne ricevono tutte le comunicazioni. RSQ distribuisce il materiale alle risorse interessate mentre il RS partecipa alle discussioni e nell'ambito della formazione/informazione annuale aggiorna il team di ispettori, tecnici, esperti e altre parti interessate.

Laddove se ne riscontrassero necessità RSQ e RS organizzeranno sessioni straordinarie di aggiornamento.

Conservazione dei documenti tecnici e di Certificazione

Le Dichiarazioni «UE» di Conformità redatte dal fabbricante e gli Certificati rilasciati dal ITEC, devono essere conservati dal fabbricante, insieme con la documentazione tecnica raccolta in un Fascicolo Tecnico (FT), per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'DPI e rimanere a disposizione delle autorità nazionali competenti per i necessari controlli/ispezioni.

Deve essere conservata per 10 anni, ai fini di cui sopra, anche la documentazione relativa al Sistema di Gestione per la Qualità aziendale (SGQ) e ad eventuali adeguamenti dello stesso e la documentazione relativa alle visite ispettive di sorveglianza.

Tutta la documentazione tecnica di un'DPI progettata e/o costruita e soggetta all'attività di valutazione di ITEC va organizzata in modo ordinato in un Fascicolo Tecnico.

14 ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente regolamento gli allegati specifici per i moduli applicati, applicabili in base alle richieste del cliente:

- ALL. REG PRD DPI Modulo B Tipo rev. corrente
- ALL. REG PRD DPI Modulo C2 rev. corrente
- ALL. REG PRD DPI Modulo D rev. corrente